

J. C. G.

IMMEDIATA ESECUTIVA

La presente deliberazione viene affissa il 21 FEB. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 21 del 18 FEB. 2005

Oggetto: Tar Campania Giudizi Comune di Montesarchio + Comune di S. Martino V.C. C/ Commissario Emergenza Rifiuti Regione Campania ed altri- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio e nomina difensore ex l.311/04

L'anno duemilacinque il giorno dieciotto del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 8.2.05 il Comune di Montesarchio e il Comune di S. Martino V.C. agivano in giudizio per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza n. 319/04 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Campania e degli atti richiamati, connessi e conseguenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi notificati l'8.2.05 dinanzi TAR Campania dal Comune di S. Martino V.C. e Comune di Montesarchio ed autorizzare l'affidamento di incarico esterno ex L.311/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tar Campania con ricorsi notificati l'8/2/05 da Comune di Montesarchio e Comune di S. Martino V.C. ed autorizzare il conferimento di incarico difensivo esterno dell'Ente ex L. 311/04, a condizione che i compensi siano commisurati al minimo della tariffa professionale vigente in esecuzione della delibera di G.P. n.561/04;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 154 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 FEB. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 FEB. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 MAR. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 MAR. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2x	Copia per		il	_____	prot. n.	<u>Es 2159</u>
	SETTORE	<u>AVVOCATURA (a mano)</u>	il	_____	prot. n.	<u>14.3.05</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
	Revisori dei Conti	_____	il	_____	prot. n.	_____
x	Nucleo di Valutazione	<u>21600</u> <u>21.2.05</u>	il	_____	prot. n.	_____
x	Conferenza Capigruppo	_____	il	_____	prot. n.	_____

8 FEB 2005

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI

Ricorre il Comune di Montesarchio (c.f. 80000980625) in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso giusta mandato a margine del presente atto ed in esecuzione di delibera di G.M. n. 28 del 25.1.2005 dall'avv. Giuseppe Abbamonte e con lui elett.te dom.to in Napoli al viale Gramsci, 16;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: a) dell'ordinanza n. 319 del 7/12/04 con la quale il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Regione Campania, dott. Corrado Catenacci, delegato ex OPCM 3341 del 27/2/04, dispone di "approvare ai sensi dell'art. 27 Dlvo 22/97 il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio con l'utilizzo della FOS e dei sovralli provenienti da impianti di produzione di CDR"; b) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti richiamati nelle relative premesse ed in particolare: 1) del contratto rep. 52/04 del 5/9/01, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) del DPCM del 23/12/03 di proroga dello stato d'emergenza fino al 31/12/04; 3) dell'OPCM 3341 del 27/3/04 di nomina del dott. Catenacci quale Commissario delegato; 4) delle ordinanze commissariali 120/04 e 121/04 relative alla nomina del Responsabile del procedimento per i lavori previsti dal contratto rep. 52/01; 5) dell'ordinanza commissariale n. 175/04 di attribuzione di ulteriori informazioni al RUP; 6) dell'ordinanza commissariale 264/03 di conferimento incarico di progettazione esecutiva della discarica in località Tora; 7) del verbale di riunione del 6/12/04 del Comitato tecnico ex ordinanza 123/04 e succ. mod. con il quale è stato

AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per intero e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Napoli al viale Gramsci n. 16 delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento

Napoli 3/2/05

Giuseppe Abbamonte
Avvocato



Per autografo
K...
avv. Giuseppe Abbamonte

418

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
N° Prot. 0002851 Data 08/02/2005
Oggetto: RICORSO TAR COMUNE DI
MONTESARCHIO
Dest. Avvocatura Settore I ... 1

Settore Avvocatura
Prot. n. 823
Del. 9.2.05

stabilizzata dei rifiuti trattati) e dei sovvalli, che sono sottoprodotti provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti, ci si trova in presenza di una soluzione che non tiene conto della realtà esistente in Montesarchio, a partire dalla cava che si assume essere l'occasione di un intervento di ricomposizione morfologica con l'utilizzo della Fos e dei sovvalli provenienti dagli impianti di produzione dei CDR; e valga per tutti un dato che è macroscopico e può illuminare da solo sui difetti di programmazione che inficiano il progetto.

Infatti, la cava che sarebbe oggetto del processo di ricomposizione ambientale risulta autorizzata limitatamente al foglio 24 p.lle 107-82-175-102-105-101-147-148-80-81-156-97-98-99-104-108-132-135-149-136-103-133 per una superficie di circa mq 79.000 (doc. 3) mentre nel progetto della Fibe la perimetrazione della cava investe una superficie di gran lunga maggiore interessando le particelle del foglio 25 per una superficie complessiva di mq 230.000 includente una superficie agricola con alberi cui segue un'area mai autorizzata per l'esercizio di cava.

Ora, siamo in presenza di una ricomposizione che **certamente non è tale** perché, stanti le dimensioni del progetto, da un lato, e della cava in esercizio, dall'altro, ci si trova in presenza di una superficie che si pretenderebbe di ricomporre e che in realtà è **tre volte** maggiore di quella della cava e che, per di più, è una superficie, come si dirà in parte motiva, oggetto di vincoli paesaggistici e comprende un'area di attenzione con beni a rischio, sicchè, in definitiva, la Fos ed i sovvalli andrebbero a finire in massima parte in area **esterna alla cava** ed andrebbero ad **inquinare ma non a ricomporre** l'ambiente.

termovalorizzazione.

I sottoprodotti di questa lavorazione dei rifiuti sono destinati alla discarica - che si vuole creare e che si prospetta abilmente come ricomposizione ambientale - e sono costituiti appunto dalla "FOS" (frazione organica stabilizzata) e dai sovvalli che sono elementi che residuano dalle attività di lavorazione, sia del combustibile derivato dai rifiuti sia dei compost da destinare all'agricoltura.

Ora quello che non si comprende è come - anzicchè organicamente e **sinergicamente** pensare alla produzione di compost e CDR ed a pianificare sul territorio la collocazione dello smaltimento dei relativi rifiuti, con opportuna distribuzione, sul territorio regionale con riferimento ad ambiti provinciali ex artt. 5 ss. 23 ss. d.leg. 22/97 a tutti noto - un bel momento si decida sull'esigenza di smaltimento di questi rifiuti (FOS e sovvalli) e si impegnino in un comune di circa 15.000 abitanti, **230.000 mq di territorio** (23 ettari), concentrando in un unico luogo l'intero carico, sotto l'usbergo di una pretesa ricomposizione ambientale di una cava, che **non** arriva ad impegnare 8 ettari. Aggiungendosi, tanto per completare il quadro di insieme, che se tutti i rifiuti dovessero confluire in questa **mega-discarica**, a cielo aperto, i relativi mezzi di trasporto intaserebbero l'**unica** strada vicina alla località scelta come discarica e che finora ha avuto la funzione - che **ci si augura** possa **continuare** - di collegare Montesarchio con il capoluogo e con il resto del mondo.

Per di più, rifiuti inquinanti provenienti dall'intera Regione dovrebbero, contro il criterio dell'ambito provinciale della pianificazione dei rifiuti, confluire nel territorio della più piccola e più povera delle province

un'occasione di ricomposizione e che, invece, è stata deviata come **pretesto** per allocare un impianto che impegna un'area che è **oltre tre volte maggiore della stessa cava**, quando non solo la ricomposizione è già prevista nella relativa autorizzazione via via che procede l'attività di cava ed è, quindi, già in atto, ma, comunque, per rimanere tale, avrebbe dovuto comportare soltanto l'uso dei materiali di risulta dalla lavorazione dei rifiuti per ripristinare lo *status quo ante* allo svolgimento dell'attività di cava esistente; ricomporre, cioè, la **natura** così come era **prima** delle opere di scavo e **non** invadere **tre volte** l'area di cava. Ricomposizione che per di più è del tutto fuori dalla realtà perché come si è già detto e si vedrà in parte motiva, nel provvedimento che ha autorizzato la cava è prescritto che la ricomposizione avvenga via via che procede l'attività di cava!

Con riserva di ulteriori deduzioni e salvezza di motivi aggiunti, allorquando saranno depositati tutti gli atti del procedimento, come contestualmente si chiede, allo stato degli atti si deducono i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE IN PARTICOLARE, QUANTO ALLA PERIMETRAZIONE ED AI CONTENUTI DEL PROGETTO ED A QUANTO SI E' POTUTO APPRENDERE DALLA RELATIVA ESECUZIONE.

A) Si è già detto in narrativa che l'area interessata dal progetto è all'incirca **trippla dell'area della cava** esistente.

In questo senso l'intero intervento e la qualificazione "come ricomposizione

l'intervento sotto forma di ricomposizione morfologica **che non c'è**.

B) In effetti gli atti che si sono conosciuti, evidenziano che per le caratteristiche costruttive e di preparazione del sito, per quelle dei manufatti a realizzarsi, per il tipo stesso di studio redatto, per le misure di prevenzione e di controllo, il progetto non attiene affatto alla simulata ricomposizione morfologica, bensì alla progettazione di una vera e propria discarica a cielo aperto. E ciò tanto più perché nel frattempo si sta provvedendo all'asporto di rilevantissime quantità di argilla il che **non** significa **ricomporre** morfologicamente la cava ma creare volumi liberi per una discarica a cielo aperto, tanto più che si è investita anche l'area agricola latitante la cava in esercizio, compromettendo anche la continuità della viabilità comunale, in particolare della via Fievo che ormai più non adempie alla sua funzione di collegamento tra i vari poderi.

C) Precisandosi ancora che nel progetto manca una descrizione dei criteri progettuali della ricomposizione morfologica in quanto gli atti finora conosciuti non riportano i criteri essenziali di ricomposizione, nel senso che questa non dovrebbe sic simpliciter considerarsi una operazione tecnica ma una serie di attività la cui finalizzazione è frutto di scelte specifiche attinenti alla condizione finale in confronto con l'originario ambiente geomorfologico. La mancanza di una attenta analisi territoriale (le descrizioni geomorfologiche fornite sono assolutamente insufficienti per un'analisi del genere) non consente di effettuare nessuna reale scelta di ripristino. In effetti l'unica determinazione è quella di una colmata (pag. 24 relazione generale) secondo un prisma regolare ben lontano da quelle che sono le originarie configurazioni morfologiche collinari caratteristiche

verifiche di stabilità. In effetti queste sono relative, esclusivamente, al fronte di scavo, tanto che si descrivono solo parametri caratteristici per i materiali argillosi e **non si prendono in considerazione le condizioni finali del rimodellamento nè tanto meno, quelle in fase di lavorazione con i materiali da smaltire.**

Infine la relazione idrogeologica perviene alla definizione, attraverso un'analisi sommaria di una intensità pluviometrica di tipo **giornaliero**, assolutamente **insufficiente** per le valutazioni dei comportamenti idrogeologici degli ammassi e i contorni nonché sui possibili quantitativi prevedibili di infiltrazione e percolazione negli ammassi di invaso. Difatti la relazione geologica fa riferimento esclusivamente ad una zona di cava dimessa senza prendere in considerazione gli aspetti tecnici inerenti alla ulteriore coltivazione prevista, nonché alle condizioni morfologiche e tecniche previste durante ed al termine delle operazioni di scavo.

E) Né si è integrata la progettazione nonostante le specifiche richieste di integrazione del Comitato Tecnico che ha esaminato il progetto chiedendo varie aggiunte importanti relative anche allo stato della cose.

F) errata percezioni dei fatti e pretestuosità delle ragioni addotte comprovate dalla circostanza che essendo la strada statale n. 7 l'unica strada di accesso al sito, la **necessità dello svincolo** risulta giustificata dal fatto che si prevedono numerosi automezzi provenienti dall'area casertana – napoletana; e ciò dà ulteriore conferma sulla natura dell'intero progetto che sicuramente non può essere ritenuto a livello provinciale come vorrebbe il decreto Ronchi (*infra* motivi X e XI), bensì a livello regionale.

Lo svincolo in questione presenta caratteristiche progettuali che lo rendono

smaltire di urgenza per evitare accumuli pregiudizievoli, ma si tratta di sistemazione di sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti che avrebbe dovuto avvenire secondo un programma coevo a quello della lavorazione dei rifiuti via via trattati, con conseguenti sottoprodotti, mentre, invece, ci si trova in presenza di una invasione di territorio contraria a tutte le norme che regolano l'uso del territorio ed imposta in base a discipline derogatorie di cui non ricorrono i presupposti: non sono neppure rispettati gli ambiti provinciali fissati dal dleg 22/1997 per la distribuzione dei rifiuti che dall'intera regione potrebbero essere ammassati in Montesarchio aggravando a dismisura anche le spese di trasporto.

In realtà i poteri di emergenza, risalendo al 1994 il relativo conferimento, non possono più ritenersi efficaci nascendo e vivendo con il limite intrinseco di una ragionevole temporaneità. Senza dire che l'elemento tempo ha assunto rilevanza condizionante della validità degli atti già a seguito dell'entrata in vigore della l. 241/90 artt. 1 e ss. specialmente per quanto obbligano le amministrazioni a determinare i tempi entro i quali debbono svolgere la relativa funzione.

E proprio con riguardo alla c.d. emergenza rifiuti il Consiglio di Stato ha stigmatizzato l'abnorme durata dell'emergenza (Sez. VI, 13/11/02 n. 6280 e 13.12.02 n. 6809). Segue che l'emergenza non può attualmente giustificare l'esercizio di poteri derogatori, tanto meno alle norme speciali sul trattamento e sulla distribuzione territoriale dei rifiuti poste dalla legge.

Ed ancora più recentemente è stata, con sentenza della VI sezione, 7472 del 16 novembre 2004, ribadita la necessità di rispettare i principi generali dell'ordinamento che nelle zone protette ne impongono per quanto possibile

categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3 i progetti della opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale..”

In esecuzione alla predetta disposizione legislativa, sono stati adottati il dpcm 377/88 e il d.p.r. 12.4.96 il cui art. 1 comma 3 (allegato A) espressamente ha previsto che gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi (lett. l, m, o) debbano essere sottoposto a V.I.A.

Segue la palese violazione alle norme sull'ambiente perché il progetto de quo è stato adottato senza la preventiva VIA che non era in alcun modo

Consiglio di Stato 28 maggio 2004 n. 3451, si legge: “non poteva essere ignorato d'altra parte almeno nell'ottica di interpretazione di buona fede della normativa di settore che l'art. 7, co. 1° L. 241/90 offre un canone interpretativo generale che impone di coinvolgere nel procedimento oltre i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente individuabili che potrebbero riceverne pregiudizio ...”.

E nella specie il pregiudizio per i Comuni incisi dall'intervento territoriale è evidente, specialmente per il Comune ricorrente che si vede oberato da un intervento mai autorizzato per 230.000 mq; egualmente per il confinante comune di S. Martino Valle Caudina, appartenente alla diversa provincia di Avellino, che vede realizzare sul suo territorio lo svincolo viario compreso nel progetto di discarica qui impugnato. Svincolo previsto in modo da determinare grave pericolo per la circolazione immettendosi in strada già pericolosa ed insufficiente al traffico attuale.

Va, infine, ricordata la segnalazione della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente del 20.12.99 che ricorda al Governo ed al Commissario che *“..secondo il disposto dell'ordinanza 25.2.99 n. 2948 la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti deve essere verificata con la collaborazione dei Comuni interessati..”*. Ogni commento guasterebbe!

V.B) La violazione della regola della partecipazione degli enti locali ha determinato anche per difetto di informazione i vizi che seguono:

B1) Violazione del P.R.G. vigente approvato con DP 30.3.96 dell'8.10.2003 per la zona V1 in Burc n. 52 del 10.11.2003 che per la zona V4 incisa dal progetto prevede zona di rispetto ferroviaria che secondo la L. 753/1980

essendosi **concentrata** nel territorio del comune ricorrente e con il pretesto della ricomposizione morfologica una quantità enorme di rifiuti, non altrimenti metabolizzabili perché già **derivanti** dalla lavorazione di rifiuti secchi ed umidi, senza eliminazione del materiale riciclabile, con invasione di una zona addirittura garantita da vincoli paesistici e di difesa del suolo e, quindi, ben significativa dal punto di vista della conformazione dell'ambiente.

Dimensione abnorme dell'intervento - riempimento de 23 ettari con milioni di metri cubi di rifiuti - che spiega anche che si sia voluto evitare la valutazione di impatto ambientale che nella specie avrebbe posto notevoli problemi non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, dovuti alle grandissime dimensioni dell'impianto ed alla *fictio* della decisione di ricomposizione ambientale rispetto alla concreta incidenza dell'intervento sul territorio.

Si richiama l'attenzione proprio sulla violazione del principio di **proporzionalità** che condiziona **qualunque** funzione pubblica, anche se di natura derogatoria, perché il proporzionamento che l'intervento ha rispetto all'ambiente in cui esso incide, è in realtà una questione **vitale** perché si tratta di **conservare** con adeguato rispetto delle **dimensioni**, le **possibilità** di continuazione di **vita** nell'ambiente.

E nella specie la più piccola delle Province Campane che produce solo il 4% dei rifiuti della Regione, nonostante il criterio **legale** di programmazione dello smaltimento dei rifiuti per ambiti **provinciali** (infra XI motivo), dovrebbe disporsi ad assorbire Fos e Sovvalli dell'intero territorio regionale.

le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;

d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i Beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa".

In ogni caso, è mancata anche questa procedura prevista dal secondo comma che potremmo dire in certo senso sussidiaria e bisogna insistere nella gravità dell'omissione, perché si tratta di rifiuti inquinanti, in quanto sono rifiuti che derivano dal trattamento di altri rifiuti che non si sono potuti utilizzare né metabolizzare.

VIII.- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DELLE NORME DI PIANO DI CUI SI DICE IN PARTE MOTIVA.

Nel verbale n. 18 del 6/12/04 del comitato tecnico istituito dal Commissario di Governo e precisamente nel documento istruttorio relativo al progetto esecutivo, quanto alla situazione urbanistica e paesistica alla pag. 6, n. 6 si legge: "idoneità del progetto rispetto a vincoli urbanistici territoriali, archeologici ed ambientali il progetto presenta un adeguato inquadramento territoriale dell'area di intervento. Si rileva che la distanza dal centro abitato di Tufara è di **300 metri** nel lotto identificato nel progetto al nr. 3".

A parte che dalla mera affermazione che si è riportata, non è dato di intendere quale esame sia stato condotto in merito alla situazione urbanistica, paesaggistica, ecc... dal comitato tecnico, che pure ha sottoscritto detto verbale, ma la realtà è che la situazione è del tutto diversa

relativo divieto;

- la suddetta perimetrazione comprende un'area di attenzione con beni a rischio come riportato nella carta delle aree a **rischio di frana molto elevato** (doc. 7) del Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto recente individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana) approvato, ai sensi del DL 13/5/99 n. 132, convertito con modifiche ed integrazioni, dalla L. 13/7/99 n. 226, secondo la deliberazione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, del 27/10/99 pubblicata sulla GU n. 275 del 23/11/99: in detta deliberazione si vieta espressamente di impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili. E ciò appunto per la franosità della zona, mentre nella relazione generale allegata al progetto della Fibe si dichiara che l'area della cava non rientra tra le aree considerate a rischio idrogeologico. Per una migliore lettura si veda la carta delle aree a rischio di frana molto elevato allegata al PRG vigente in scala 1 a 5000 (doc.8).

I suddetti contrasti sono rilevabili nell'elaborato (doc. 9) ottenuto dalla sovrapposizione della perimetrazione della cava nel progetto della Fibe con gli atti doc. 5 e doc. 8.

- b) si legge a pag. 3 dell'interpellanza urgente all'on. Barbieri (doc. 10) che il progetto della Fibe è stato esaminato da un comitato tecnico che ha espresso parere favorevole a seguito di un approfondito esame della compatibilità dell'intervento, accertando che non esistessero eventuali vincoli ambientali nell'area interessata. Come mai non è stata evidenziata l'incompatibilità? Ma tutto ciò è in manifesto contrasto con

sovvalli che non è affatto vero che non siano rifiuti altamente inquinanti ed in proposito in caso di contestazione si chiede accertamento tecnico. E ciò tanto più perché tali rifiuti si sono formati trattando i rifiuti solidi senza la previa esclusione del materiale riutilizzabile che è almeno il 40% del totale dei rifiuti e che se non previamente separato contribuisce a produrre rifiuti altamente inquinanti come avviene nella specie e come potrà essere accertato con CTU.

E si ripete che nel decreto autorizzativo della cava n. 733 del 30/3/01 nel dispositivo dice testualmente *“di autorizzare la prosecuzione della coltivazione con relativo recupero ambientale della cava di argilla sita nel comune di Montesarchio località Fiego insistendo sulle particelle...”* e segue l'indicazione delle particelle.

Dunque dallo stesso decreto autorizzativo è provata l'imposizione della ricomposizione e non vi è nulla da ricomporre con rifiuti inquinanti.

Inoltre nella parte conclusiva dell'autorizzazione regionale all'esercizio della cava si legge che *“l'autorizzazione di cui innanzi ha validità solo due anni, in considerazione della residua potenzialità dello giacimento : e che l'area stessa ricade comunque sul piano paesistico del Taburno e per ragione di salubrità e sicurezza dell'ambiente circostante.*

Salubrità e sicurezza ora affidato alla discarica e alle frane!

IX.B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DLVO 22/97 E SUCC.

MOD. e della stessa ordinanza 21/12/99 perché lo smaltimento mediante gli impianti costituisce in realtà la fase solo residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti secondo dette norme possono essere avviati allo smaltimento finale

detta attività era in esercizio all'entrata in vigore di detta legge 54/85 e perciò non era sottoposta al divieto di istituzione di nuove cave in mancanza del piano regionale delle cave.

Si ribadisce poi che dell'altra cava di cui si parla, non si sa come, negli atti della Fibe, non si ha alcuna notizia.

Ciò è tanto vero che pur avendo l'impresa Falzarano insistito più volte per avere l'autorizzazione, non l'ha mai ottenuta non avendo mai potuto dimostrare l'esercizio di detta pretesa seconda cava all'entrata in vigore della L. 54/85, sicchè già da epoca anteriore a detta legge e cioè **da oltre 20 anni** non si ha notizia di alcuna altra cava diversa da quella attualmente in esercizio.

La conseguenza è che in realtà il provvedimento, come si è più volte detto sia in narrativa che in parte motiva, arbitrariamente e contro la realtà della situazione di fatto esistente, parla di ricomposizione morfologica della cava in esercizio per prendere uno spunto per impiantarvi una discarica a cielo aperto **con rifiuti dei rifiuti** contro ogni norma igienica e di uso del territorio di cui innanzi si è detto e per **tre volte** l'area di cava.

Si insiste pertanto anche sotto questo profilo nella censura di travisamento dei fatti preordinata ovviamente ad eludere i divieti di istituzione di nuova discarica.

XI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS., 5 E 23 D.LGS. 22/97 (DECRETO RONCHI) E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il c.d. decreto Ronchi ha dato attuazione della direttiva comunitaria che prevede la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti

intesa Regione - e nel territorio di un comune di 15 mila abitanti che dovrebbe sopportare oltre che i rifiuti anche il traffico dei camion provenienti dall'intera regione con definitiva paralisi!

XII. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. Dai motivi tutti di illegittimità che si sono esposti consegue anche l'illegittimità dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 9 del 17.1.05 la quale motiva l'annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Montesarchio n. 4/05 di sospensione dei lavori intrapresi dalla Fibe richiamando tutti gli atti impugnati in questa sede la cui dimostrata illegittimità di riverbera conseguentemente anche sull'ordinanza commissariale di annullamento n. 9/05.

DOMANDA DI SOSPENSIONE.

Il *fumus* è nei motivi che precedono.


Quanto al danno esso è nella descrizione che se ne è fatta in parte motiva, specie nella sproporzione del paralizzante carico di rifiuti imposti alla più piccola provincia e ad un piccolo comune già sacrificato da una viabilità insufficiente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Conseguenze di legge.

Ai fini dell'art. 9, l. 488/99, la presente controversia ha valore indeterminabile e pertanto si verserà un contributo unificato di 340,00 euro.

Avv. Giuseppe Abbamonte



4. Ministero dell'Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

5.- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

6.- Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

A mezzo posta a:

10- FIBE spa in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Acerra (NA) alla
Via Rossini n. 15 – Parco dei Principi.

A mezzo posta a:

11.- Falzarano Pasquale s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per
la carica presso la sede della società in Paolisi (BN) alla S.S. Appia km 236.

Comitato tecnico ex ordinanza 123/04 e succ. mod. con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; 8) dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 9 del 17/1/05 e di tutti gli atti in essa elencati con cui si dispone di annullare l'ordinanza dirigenziale 04/2005 prot. 546 del 14/1/05 del Comune di Montesarchio con la quale era stata disposta la sospensione dei lavori di cui alla citata ordinanza commissariale 319/04; 9) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non richiamato e non conosciuto, ivi compreso il DPCM 23.12.04 pubblicato in GU 30.12.04 n. 305 di ulteriore proroga allo stato di emergenza fini al 31.12.05.

FATTO

Il Comune ricorrente è venuto a conoscenza dell'ordinanza n. 319 del 7/12/04 con la quale il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Regione Campania, dott. Corrado Catenacci, delegato ex OPCM 3341 del 27/2/04, ha approvato ai sensi dell'art. 27 D.lvo 22/97 il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio con l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR.

Detto progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica è, in realtà, una soluzione che non tiene conto della realtà esistente, come ampiamente si denuncierà in parte motiva essendo la cava interessata dal processo di ricomposizione, attualmente autorizzata limitatamente al foglio 24 p.lle 107-82-175-102-105-101-147-148-80-81-156-97-98-99-104-108-132-135-149-136-103-133 per una superficie di circa mq 79.000 mentre nel progetto della Fibe la perimetrazione della cava

investe una superficie di gran lunga maggiore interessando le particelle del foglio 25 per una superficie complessiva di mq 230.000.

Il che vuol dire che la cava sarà interessata dallo sversamento dei rifiuti provenienti da tutta la Regione Campania con grave nocumento per tutti i comuni limitrofi in termini di danno ambientale ed alla salute dei cittadini tutti .

Ma non è tutto. L'intervento in oggetto risulta localizzato in un'area immediatamente a ridosso della Strada Statale n. 7 - Appia che collega Caserta con Benevento. Più precisamente l'area in oggetto si trova a mt 300 dalla SS 7 a cui è collegata mediante un tratto di strada comunale che direttamente si immette sulla direttrice Benevento-Caserta della SS7.

Detta Strada Statale è arteria sempre molto trafficata in quanto costituisce un asse primario nel collegamento Caserta - Valle caudina - Benevento, nel tratto prossimo alla cava, località Sferracavallo o tre ponti, presenta carreggiate separate da barriere fisse del tipo "new jersey" ad unica corsia; si precisa che tale tratto per le sue caratteristiche di pericolosità, dovute essenzialmente alla presenza di numerose curve in pendenza con fondo stradale sdruciolevole, era tristemente nota come "strada della morte" in quanto prima della realizzazione delle barriere di separazione tra le due carreggiate si verificano spessissimo incidenti mortali.

E proprio l'assenza di collegamento dell'area di cava alla direttrice opposta Caserta-Benevento avrebbe indotto in Commissario di Governo a prevedere nel progetto impugnato la realizzazione di un apposito svincolo nel territorio del ricorrente Comune di San Martino Valle Caudina, che pur non ricadendo nelle competenze del comitato costituisce parte integrante del progetto presentato perché a detta del comitato sarebbe "*..indispensabile a limitare gli impatti correlati al trasporto*

dei materiali da abbancare..” (si cita testualmente l’ord. 319 impugnata).

Stando così le cose, il Comune ricorrente non intende subire passivamente le conseguenze di quanto è stato illegittimamente progettato anche sul proprio territorio.

Fermo restando che siamo in presenza di una ricomposizione che certamente non è tale perché, come si vedrà in parte motiva, stanti le dimensioni del progetto, da un lato, e della cava, dall’altro, ci si trova in presenza di una superficie di progetto di c.d. ricomposizione tre volte maggiore di quella della cava e che in realtà è una superficie, oggetto di vincoli paesaggistici e comprende un’area di attenzione e con beni a rischio frane, sicché, in definitiva, la Fos ed i sovvalli andrebbero a finire in massima parte in area esterna alla cava che andrebbero ad inquinare e non a ricomporre.

In queste condizioni la disposizione di costruire lo svincolo ne territorio del Comune ricorrente è viziata per invalidità derivata delle disposizioni che prevedono la costruzione della discarica configurata indebitamente come ricomposizione di cava: disposizioni che hanno determinato la deliberazione di costruzione dello svincolo.

Si deducono pertanto i seguenti motivi di invalidità derivata per la costruzione dello svincolo e di invalidità principale per la costruzione per la costruzione della discarica

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE IN PARTICOLARE, QUANTO ALLA PERIMETRAZIONE ED AI CONTENUTI DEL PROGETTO ED A QUANTO SI E’ POTUTO APPRENDERE DALLA RELATIVA

ESECUZIONE.

A) Si è già detto in narrativa che l'area interessata dal progetto è all'incirca **trippla** dell'area della cava esistente.

In questo senso l'intero intervento e la qualificazione "come ricomposizione morfologica" che se ne fa nel provvedimento impugnato avendo riguardo alla cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio "con utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR", è completamente deviata, avulsa dei fatti ed illegittima, specialmente laddove parla di ricomposizione di cava in attività: **attività che non investe affatto l'area del progetto**, ma soltanto, come si desume dall'autorizzazione riportata in narrativa, una superficie di mq 79.000 contro una superficie di 230.000 mq investita dal progetto.

E questo è un travisamento dei fatti che, a prescindere da ogni diritto speciale posto con norme di esenzione o richiamo a situazioni di necessità, vizia insanabilmente il provvedimento impugnato perché gli stessi provvedimenti derogatori presuppongono una delimitazione territoriale – che è poi indispensabile **specificazione del loro oggetto** – e che, del resto, era stata espressa nel provvedimento parlando di ricomposizione morfologica della cava **in esercizio** in località Tora mentre poi nel progetto approvato si è investita una superficie pressocchè tripla di quella della cava in esercizio.

Vi è qui il vizio della funzione amministrativa nello stesso momento in cui approva il progetto, perché avvalendosi di poteri derogatori e **dichiarando** che si tratterebbe di ricomporre l'ambiente di una cava in esercizio, si investe un'area tripla con una eccedenza quantitativa di tale **dimensione** che impedisce di riconoscere in concreto il contenuto della

dichiarazione di ricomposizione ambientale di cava in esercizio.

Dunque, travisamento dei fatti, presupposto erroneo e chiaro sviamento, essendosi deformati i fatti per potersi avvalere dei poteri diretti a realizzare l'intervento sotto forma di ricomposizione morfologica che non c'è.

B) In effetti gli atti che si sono conosciuti, evidenziano che per le caratteristiche costruttive e di preparazione del sito, per quelle dei manufatti a realizzarsi, per il tipo stesso di studio redatto, per le misure di prevenzione e di controllo, il progetto non attiene affatto alla simulata ricomposizione morfologica, bensì alla progettazione di una vera e propria discarica a cielo aperto. E ciò tanto più perché nel frattempo si sta provvedendo all'asporto di rilevanti quantità di argilla il che **non significa ricomporre** morfologicamente la cava ma creare volumi liberi per una discarica a cielo aperto, tanto più che si è investita anche l'area agricola latitante la cava in esercizio, compromettendo anche la continuità della viabilità comunale, in particolare della via Fievo che ormai più non adempie alla sua funzione di collegamento tra i vari poderi.

C) Precisandosi ancora che nel progetto manca una descrizione dei criteri progettuali della ricomposizione morfologica in quanto gli atti finora conosciuti non riportano i criteri essenziali di ricomposizione, nel senso che questa non dovrebbe sic simpliciter considerarsi una operazione tecnica ma una serie di attività la cui finalizzazione è frutto di scelte specifiche attinenti alla condizione finale in confronto con l'originario ambiente geomorfologico. La mancanza di una attenta analisi territoriale (le descrizioni geomorfologiche fornite sono assolutamente insufficienti per un'analisi del genere) non consente di

effettuare nessuna reale scelta di ripristino. In effetti l'unica determinazione è quella di una colmata (pag. 24 relazione generale) secondo un prisma regolare ben lontano da quelle che sono le originarie configurazioni morfologiche collinari caratteristiche dell'area.

Inoltre, nel progetto non vengono chiariti gli aspetti relativi alle problematiche tecniche, a carattere geologico-tecnico ma neanche logistico (es. movimentazioni mezzi) di coesistenza delle due attività, da una parte, di estrazione a quanto si è potuto comprendere di circa 1.800.000 metri cubi di materiale argilloso, e, dall'altra, di contestuale conferimento dei materiali - Fos e sovalli - nell'invaso. Inoltre, non sono chiariti neanche gli importanti aspetti sanitari relativi alla salute dei lavoratori.

C1) Estrazione di argilla per la quale nonostante le cospicue quantità manca il dovuto piano di coltivazione di cave.

D) Difetto di istruttoria che risulta altresì confermato da una serie di carenze progettuali. In particolare: mancano cartografie in scala adeguata ed in quote assolute che chiariscano in modo appropriato le attuali situazioni topografiche e quelle di progetto, durante e dopo il termine dei lavori anche in riferimento alle particelle catastali interessate nonché ai vincoli esistenti.

Risultano inoltre assolutamente inadeguati gli approfondimenti a carattere geomorfologico e di paesaggio, che dovrebbero costituire elemento portante nella ricomposizione ambientale, specie in zona vincolata e franosa, ammesso e non concesso che l'intervento progettato sia ammissibile; esistono manifeste incongruenze tra quanto detto relativamente alla assenza di eventi di frana e quanto riportato sia nella relazione stessa, sia dalla Autorità di Bacino che

riconosce per l'area significativi elementi di franosità.

Ed ancora non viene chiarito il necessario modello geologico-tecnico rispetto al tipo di franosità, al fine della realizzazione delle prescritte verifiche di stabilità. In effetti queste sono relative, esclusivamente, al fronte di scavo, tanto che si descrivono solo parametri caratteristici per i materiali argillosi e non si prendono in considerazione le condizioni finali del rimodellamento nè tanto meno, quelle in fase di lavorazione con i materiali da smaltire.

Infine la relazione idrogeologica perviene alla definizione, attraverso un'analisi sommaria di una intensità pluviometrica di tipo giornaliero, assolutamente insufficiente per le valutazioni dei comportamenti idrogeologici degli ammassi e i contorni nonché sui possibili quantitativi prevedibili di infiltrazione e percolazione negli ammassi di invaso. Difatti la relazione geologica fa riferimento esclusivamente ad una zona di cava dimessa senza prendere in considerazione gli aspetti tecnici inerenti alla ulteriore coltivazione prevista, nonché alle condizioni morfologiche e tecniche previste durante ed al termine delle operazioni di scavo.

E) Né si è integrata la progettazione nonostante le specifiche richieste di integrazione del Comitato Tecnico che ha esaminato il progetto chiedendo varie aggiunte importanti relative anche allo stato della cose.

F) errata percezioni dei fatti e pretestuosità delle ragioni addotte comprovate dalla circostanza che essendo la strada statale n. 7 l'unica strada di accesso al sito, la necessità dello svincolo risulta giustificata dal fatto che si prevedono numerosi automezzi provenienti dall'area casertana - napoletana; e ciò dà ulteriore conferma sulla natura dell'intero progetto che sicuramente non può essere ritenuto a livello

provinciale come vorrebbe il decreto Ronchi (*infra* motivi X e XI), bensì a livello regionale.

Lo svincolo in questione presenta caratteristiche progettuali che lo rendono pericoloso ed inadeguato allo scopo per cui è destinato; trattasi di un svincolo a raso, che è un ibrido tra una rotatoria ed un classico incrocio a T, che oltre a presentare caratteristiche geometriche insufficienti per i mezzi pesanti interessati dal trasporto oggetto di studio, crea pericolose interferenze con la viabilità primaria allorché gli stessi mezzi, provenienti da Caserta, si apprestano ad invertire la propria direzione di marcia per raggiungere l'area di scarico.

Sottolineandosi ancora che nella progettazione dello svincolo non è stata affrontata per niente l'altra delicata questione riguardante gli automezzi provenienti dall'area di beneventana che, dopo aver scaricato i materiali nell'area di cava, avranno la necessità di reimmettersi sulla corsia opposta della SS7 per ritornare alle zone di provenienza, lasciando agli autisti dei camion quale unica possibilità quella di tentare una rischiosa e proibita inversione di marcia laddove termina la barriera di separazione stradale oppure all'incrocio semaforico dopo un ulteriore percorso di due chilometri.

Il che dimostra che lo svincolo progettato nel Comune di San Martino Valle Caudina non solo non risolve i problemi di raggiungibilità del sito, bensì li aggrava notevolmente.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DELLA L. 225/92 per insussistenza dello stato di emergenza e quindi impossibilità di operare in deroga all'ordinamento vigente come autorizzato in detta norma perché non esiste alcuna emergenza, bensì uno stato di fatto che si

protrae da 10 anni e consistente in una gestione del problema dei rifiuti sostanzialmente manchevole della relativa programmazione.

Per di più, nella specie, non si tratta di rifiuti prodotti dalle comunità e da smaltire di urgenza per evitare accumuli pregiudizievoli, ma si tratta di sistemazione di sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti che avrebbe dovuto avvenire secondo un programma coevo a quello della lavorazione dei rifiuti via via trattati, con conseguenti sottoprodotti, mentre, invece, ci si trova in presenza di una invasione di territorio contraria a tutte le norme che regolano l'uso del territorio ed imposta in base a discipline derogatorie di cui non ricorrono i presupposti: non sono neppure rispettati gli ambiti provinciali fissati dal dleg 22/1997 per la distribuzione dei rifiuti che dall'intera regione potrebbero essere ammassati in Montesarchio aggravando a dismisura anche le spese di trasporto.

In realtà i poteri di emergenza, risalendo al 1994 il relativo conferimento, non possono più ritenersi efficaci nascendo e vivendo con il limite intrinseco di una ragionevole temporaneità. Senza dire che l'elemento tempo ha assunto rilevanza condizionante della validità degli atti già a seguito dell'entrata in vigore della l. 241/90 artt. 1 e ss. specialmente per quanto obbligano le amministrazioni a determinare i tempi entro i quali debbono svolgere la relativa funzione.

E proprio con riguardo alla c.d. emergenza rifiuti il Consiglio di Stato ha stigmatizzato l'abnorme durata dell'emergenza (Sez. VI, 13/11/02 n. 6280 e 13.12.02 n. 6809). Segue che l'emergenza non può attualmente giustificare l'esercizio di poteri derogatori, tanto meno alle norme speciali sul trattamento e sulla distribuzione territoriale dei rifiuti poste dalla legge.

Ed ancora più recentemente è stata, con sentenza della VI sezione, 7472 del 16 novembre 2004, ribadita la necessità di rispettare i principi generali dell'ordinamento che nelle zone protette ne impongono per quanto possibile la conservazione integrale, precisando altresì che l'impianto della discarica in zona protetta "deve essere intesa come *extrema ratio*, perseguibile solo dopo aver esperito tutte le indagini ed i tentativi possibili per evitare tale alterazione dell'ambiente protetto.

Ma nella *specie* oltre le denunciate carenze istruttorie non si è neppure rispettato il criterio legale dell'ambito provinciale per la collocazione delle discariche e si è indebitamente omessa anche la valutazione di impatto ambientale come subito si dirà.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 CO. V L. 225/92 E DELL'O.P.C.M. 3345/04, NONCHE' DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 85/337, DELL'ART. 6 L. 349/86, DELL'ART. 1 D.P.C.M. 337/88 E DELL'ART. 1 CO. 3 ALLEGATO A DPR 12/4/96.

Nessuna norma autorizzava il commissario a prescindere dalla valutazione di impatto ambientale che, nella *specie*, manca, nonostante non vi sia alcun provvedimento che autorizzi la deroga a detta valutazione di impatto ambientale: deroga che non si legge né nell'art. 5 OPCM 3345/05, né nelle precedenti ordinanze; valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva 85/337 e dall'art. 6 L. 349/86 e da tutte le norme rubricate.

In tal senso si è già pronunciato il Consiglio di Stato, V. sezione, con sentenza 28/5/04 n. 3451.

In particolare l'art. 6 l. 349/86 prevedeva che "1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento i disegni di legge relativi all'attuazione delle direttive comunitarie in

materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3 i progetti della opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.."

In esecuzione alla predetta disposizione legislativa, sono stati adottati il dpcm 377/88 e il d.p.r. 12.4.96 il cui art. 1 comma 3 (allegato A) espressamente ha previsto che gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi (lett. l, m, o) debbano essere sottoposto a V.I.A.

Segue la palese violazione alle norme sull'ambiente perché il progetto de quo è stato adottato senza la preventiva VIA che non era in alcun

modo derogabile dal commissario straordinario.

IV. **STESSE VIOLAZIONI DEL MOTIVO CHE PRECEDE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA DEL P.C.M. 22/10/04 IN G.U. 298/04 ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL D.P.C.M. 23/12/04 DI UTERIORE PROROGA ALLO STATO DI EMERGENZA,** avendo il Presidente del Consiglio disposto che le ordinanze di protezione civile non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e si è già detto che l'allegato 2 alla direttiva 85/337 espressamente prevede che *gli impianti di eliminazione di rifiuti industriali e domestici* sono sottoposti a VIA .

V.A **VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 4 E 7 L. 241/90. VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DEI COMUNI EX ART. 118 COST. COME MODIFICATO DALL'ART. 4 LEGGE COST.LE 3/2001 E DELL'OPCM 30/3/04 n. 3345 perché:**

- a) il Comune di Montesarchio non è stato invitato a partecipare al procedimento;
- b) non si è costituita l'apposita Consulta ex OPCM 30/3/04;
- c) neppure i comuni limitrofi sono stati interessati.

Tutto ciò quando si trattava di sversamento di rifiuti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti solidi e quando mentre si dichiarava di procedere ad una ricomposizione ambientale in realtà si invadeva un'ampia zona del territorio del Comune di Montesarchio nonché le strade di accesso con chiara compromissione dell'ambiente.

Da notare che nella parte conclusiva della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato 28 maggio 2004 n. 3451, si legge: "non poteva essere ignorato d'altra parte almeno nell'ottica di interpretazione di

buona fede della normativa di settore che l'art. 7, co. 1° L. 241/90 offre un canone interpretativo generale che impone di coinvolgere nel procedimento oltre i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente individuabili che potrebbero riceverne pregiudizio ...".

E nella specie il pregiudizio per i Comuni incisi dall'intervento territoriale è evidente, specialmente per il Comune ricorrente che si vede oberato da un intervento mai autorizzato per 230.000 mq; egualmente per il confinante comune di S. Martino Valle Caudina, appartenente alla **diversa provincia** di Avellino, che vede realizzare sul suo territorio lo svincolo viario compreso nel progetto di discarica qui impugnato. Svincolo previsto in modo da determinare grave pericolo per la circolazione immettendosi in strada già pericolosa ed insufficiente al traffico attuale.

Va, infine, ricordata la segnalazione della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente del 20.12.99 che ricorda al Governo ed al Commissario che *"..secondo il disposto dell'ordinanza 25.2.99 n. 2948 la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti deve essere verificata con la collaborazione dei Comuni interessati.."*. Ogni commento guasterebbe!

V.B) La violazione della regola della partecipazione degli enti locali ha determinato anche per difetto di informazione i vizi che seguono:

B1) Violazione del P.R.G. vigente approvato con DP 30.3.96 dell'8.10.2003 per la zona V1 in Burc n. 52 del 10.11.2003 che per la zona V4 incisa dal progetto prevede zona di rispetto ferroviaria che secondo la L. 753/1980 comporta una distanza di trenta metri che

non si riscontra negli elaborati progettuali in particolare con riferimento alla delimitazione sul catastale.

Inoltre, la trasformazione della cava in discarica comporta altresì l'eliminazione della strada comunale Via Fievo collegata con la Via Tora alterando la viabilità esistente comunale perché non potrà essere conservato il tratto della Via Fievo che costeggia la cava in esercizio.

B2) Violazione dell'art. 7 N.T.A. del piano dell'Autorità di bacino che nella tavola VIII include l'area investita dal progetto tra le aree a rischio di frana vietando l'impianto di depositi e/o discariche.

B3) Violazione della distanza di 80 metri delle opere progettate dal latitante Torrente Candiano dal quale è prescritta una distanza di 80 metri dall'art. 9 delle N.T.A. del P.T.P. vigente.

B4) Difformità tra i lavori in corso ed il progetto Fibe approvato dal Commissario di Governo con l'ordinanza 319/04, che consente l'inizio dei lavori solo nel lotto 1 ed in tal senso il Comune ha inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento anche perché è stata indebitamente investita l'area collinare alberata latitante alla cava in esercizio (cfr. al capo c) del dispositivo dell'ordinanza 3.09.2004) mentre i lavori avrebbero dovuti essere limitati al lotto 1 e cioè alla sola parte nord della cava in esercizio.

B5) Contrasto tra i grafici progettuali e la relazione generale del progetto Fibe in quanto nei grafici si riportano vincoli ambientali e di frane che si negano invece nella relazione che si dicono osservate nel verbale del 6 dicembre 2004 Comitato tecnico che beneficia il progetto di un immotivato crisma di regolarità.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA',
essendosi concentrata nel territorio del comune ricorrente e con il

pretesto della ricomposizione morfologica una quantità enorme di rifiuti, non altrimenti metabolizzabili perché già derivanti dalla lavorazione di rifiuti secchi ed umidi, senza eliminazione del materiale riciclabile, con invasione di una zona addirittura garantita da vincoli paesistici e di difesa del suolo e, quindi, ben significativa dal punto di vista della conformazione dell'ambiente.

Dimensione abnorme dell'intervento - riempimento de 23 ettari con milioni di metri cubi di rifiuti - che spiega anche che si sia voluto evitare la valutazione di impatto ambientale che nella specie avrebbe posto notevoli problemi non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, dovuti alle grandissime dimensioni dell'impianto ed alla *fictio* della decisione di ricomposizione ambientale rispetto alla concreta incidenza dell'intervento sul territorio.

Si richiama l'attenzione proprio sulla violazione del principio di **proporzionalità** che condiziona qualunque funzione pubblica, anche se di natura derogatoria, perché il proporzionamento che l'intervento ha rispetto all'ambiente in cui esso incide, è in realtà una questione **vitale** perché si tratta di **conservare** con adeguato rispetto delle **dimensioni**, le **possibilità di continuazione di vita** nell'ambiente.

E nella specie la più piccola delle Province Campane che produce solo il 4% dei rifiuti della Regione, nonostante il **criterio legale** di programmazione dello smaltimento dei rifiuti per ambiti **provinciali** (infra XI motivo), dovrebbe disporsi ad assorbire Fos e Sovvalli dell'intero territorio regionale.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 L. 31/10/03 N. 306 che prevede:

"In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente

urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 5 L. 24/2/92 n. 225".

Ma è evidente che non ci si trova in presenza né di calamità né di emergenza talmente urgente da non consentire la valutazione di impatto ambientale, visto che qui si tratta di sistemare i rifiuti già trattati dalla lavorazione e di procedura fortemente datata come si vede dalle stesse premesse del provvedimento impugnato.

D'altronde, lo stesso art. 15 non contiene una esenzione assoluta dalla valutazione di impatto ambientale perché nel secondo comma prescrive quanto segue: "Nei casi previsti dal comma 1 i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

- a) *esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;*
- b) *mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;*
- c) *informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;*
- d) *trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i Beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la*

deroga è stata concessa".

In ogni caso, è mancata anche questa procedura prevista dal secondo comma che potremmo dire in certo senso sussidiaria e bisogna insistere nella gravità dell'omissione perché si tratta di rifiuti inquinanti, in quanto sono rifiuti che derivano dal trattamento di altri rifiuti che non si sono potuti utilizzare né metabolizzare.

VIII.- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DELLE NORME DI PIANO DI CUI SI DICE IN PARTE MOTIVA.

Nel verbale n. 18 del 6/12/04 del comitato tecnico istituito dal Commissario di Governo e precisamente nel documento istruttorio relativo al progetto esecutivo, quanto alla situazione urbanistica e paesistica alla pag. 6, n. 6 si legge: "idoneità del progetto rispetto a vincoli urbanistici territoriali, archeologici ed ambientali il progetto presenta un adeguato inquadramento territoriale dell'area di intervento. Si rileva che la distanza dal centro abitato di Tufara è di 300 metri nel lotto identificato nel progetto al nr. 3".

A parte che dalla mera affermazione che si è riportata, non è dato di intendere quale esame sia stato condotto in merito alla situazione urbanistica, paesaggistica, ecc... dal comitato tecnico, che pure ha sottoscritto detto verbale, ma la realtà è che la situazione è del tutto diversa perché in realtà l'effettiva distanza dell'area di intervento dal centro abitato risulta essere di soli mt. 50 (v.Tav. IT 04 del progetto Fibe) come emerge incontestabilmente dal citato grafico il quale da prova che la distanza di 300 mt. è stata calcolata arbitrariamente prendendo come riferimento non già l'abitato più vicino piuttosto parte dell'abitato notevolmente più distante, il che la dice lunga sull'intento

manifestatamente deviato che si intende perseguire con i provvedimenti impugnati.

Inoltre non solo nel progetto di intervento denominato di ricomposizione morfologica della cava in attività nella località Tora si delimita un'area di 230.000 mq come già detto, mentre la cava in esercizio è di soli 79.000 mq, ma la stessa cava è anche soggetta – secondo il decreto autorizzatorio che si esibisce (doc. 3) - a **graduale ricomposizione via via che procede l'attività di cava, sicchè non vi è spazio per ulteriori operazioni di ricomposizione;** ma, fermo tutto ciò, si deve osservare ancora che:

- a) il progetto esecutivo redatto dalla Fibe nel novembre 2004 riporta errori e contraddizioni ed è in contrasto con le norme vigenti, perchè
 - la perimetrazione della cava nel progetto della Fibe (doc. 4) comprende un'area CIP (doc. 5) "**conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare**" del Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno" approvato con DM 30/9/96 e pubblicato sulla GU 251 del 25/10/96 le cui norme di attuazione (doc. 5.b) **vietano espressamente l'apertura di nuove cave e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani** mentre nella relazione generale (doc. 6) allegata al progetto della Fibe si cita **solo l'area RAC "riqualificazione aree di cava"** e non l'area CIP anch'essa interessata con relativo divieto;
 - la suddetta perimetrazione comprende un'area di attenzione con beni a rischio come riportato nella carta delle aree a **rischio di frana molto elevato** (doc. 7) del Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto recente individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana)

approvato, ai sensi del DL 13/5/99 n. 132, convertito con modifiche ed integrazioni, dalla L. 13/7/99 n. 226, secondo la deliberazione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, del 27/10/99 pubblicata sulla GU n. 275 del 23/11/99: in detta deliberazione si vieta espressamente di impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili. E ciò appunto per la franosità della zona, mentre nella relazione generale allegata al progetto della Fibe si dichiara che l'area della cava non rientra tra le aree considerate a rischio idrogeologico. Per una migliore lettura si veda la carta delle aree a rischio di frana molto elevato allegata al PRG vigente in scala 1 a 5000 (doc.8).

I suddetti contrasti sono rilevabili nell'elaborato (doc. 9) ottenuto dalla sovrapposizione della perimetrazione della cava nel progetto della Fibe con gli atti doc. 5 e doc. 8.

b) si legge a pag. 3 dell'interpellanza urgente all'on. Barbieri (doc.

10) che il progetto della Fibe è stato esaminato da un comitato tecnico che ha espresso parere favorevole a seguito di un approfondito esame della compatibilità dell'intervento, accertando che non esistessero eventuali vincoli ambientali nell'area interessata. Come mai non è stata evidenziata l'incompatibilità? Ma tutto ciò è in manifesto contrasto con quanto or ora documentato!

c) il parere del 21/12/99 espresso dalla Soprintendenza e citato nell'interpellanza si riferisce ad un progetto diverso e precedente tanto è vero che la stessa Soprintendenza cita solo la zona "RAC" né poteva essere altrimenti considerato che vi è divieto in zona "CIP".

d) Come previsto dalle norme e come ribadito dalla stessa Soprintendenza l'eventuale parere favorevole alla localizzazione di un'opera ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/1982 non esula dal decreto di autorizzazione ex art. 7 della L. 1497/39 e s.m. e i., che deve essere rilasciato dalla Regione o organo subdelegato, ma in ogni caso trasmesso al Ministero dell'Ambiente per il riesame di competenza, secondo il disposto della legge 349/1986.

Concludendo non esiste l'esatto inquadramento urbanistico e paesistico di cui si parla nel verbale del comitato tecnico del 6/12/2004 n. 18 (doc. 11) ed è vero esattamente il contrario, trattandosi di zona paesaggisticamente vincolata ed a rischio.

IX.A) VIOLAZIONE DELL'ART. 9 L.R. CAMPANA 54/85. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANA N. 27 DEL 9/6/97 che contiene il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in cui all'art. 12 si esclude l'uso di scarico di materiale inerte in cava già obbligata, secondo l'autorizzazione, alla ricomposizione e tale è l'area di cui come da decreto autorizzatorio n. 731 del 30.3.2001 (doc. 3); ricomposizione regolata anche dall'art. 9 L.R. 54/85.

Si aggiunga che la ricomposizione dovrebbe essere fatta con i Fos ed i sovralli che non è affatto vero che non siano rifiuti altamente inquinanti ed in proposito in caso di contestazione si chiede accertamento tecnico. E ciò tanto più perché tali rifiuti si sono formati trattando i rifiuti solidi senza la previa esclusione del materiale riutilizzabile che è almeno il 40% del totale dei rifiuti e che se non previamente separato contribuisce a produrre rifiuti altamente

inquinanti come avviene nella specie e come potrà essere accertato con CTU.

E si ripete che nel decreto autorizzativo della cava n. 733 del 30/3/01 nel dispositivo dice testualmente *"di autorizzare la prosecuzione della coltivazione con relativo recupero ambientale della cava di argilla sita nel comune di Montesarchio località Fiego insistendo sulle particelle..."* e segue l'indicazione delle particelle.

Dunque dallo stesso decreto autorizzativo è provata l'imposizione della ricomposizione e non vi è nulla da ricomporre con rifiuti inquinanti.

Inoltre nella parte conclusiva dell'autorizzazione regionale all'esercizio della cava si legge che *"l'autorizzazione di cui innanzi ha validità solo due anni, in considerazione della residua potenzialità dello giacimento : e che l'area stessa ricade comunque sul piano paesistico del Taburno e per ragione di salubrità e sicurezza dell'ambiente circostante.*

Salubrità e sicurezza ora affidato alla discarica e alle frane!

IX.B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DLVO 22/97 E SUCC.

MOD. e della stessa ordinanza 21/12/99 perché lo smaltimento mediante gli impianti costituisce in realtà la fase solo residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti secondo dette norme possono essere avviati allo smaltimento finale dopo che sono stati ridotti il più possibile, potenziando le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riguardo al reimpiego delle materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Non risulta che tutto ciò nella specie sia stato curato; con la

conseguenza che il prodotto ultimo della lavorazione dei rifiuti è, come si è detto, altamente inquinante perché risulta da una notevole diversità di elementi che non si è provveduto a semplificare.

Pertanto, non può ritenersi, lo si ribadisce, che i rifiuti de quibus non siano altamente inquinanti, il che aggrava l'omissione della valutazione di impatto ambientale di cui già si è detto.

X. VIOLAZIONE DEL DECRETO RONCHI N. 22 DEL 5/2/97 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI TRAVISAMENTO DEI FATTI perché per effetto di detto decreto non sono ammissibili creazioni di nuove discariche a cielo aperto e nella specie per tutto quanto si è detto innanzi non esiste alcun recupero di cava da condurre perché il recupero della cava in esercizio viene secondo il decreto autorizzatorio fatto via via che si svolge l'attività come innanzi si è detto; ma c'è di più.

Nella relazione al progetto Fibe si parla di due cave ed anche di un interposto setto - che in realtà è un'area collinare parzialmente alberata - tra le due cave ammettendo così che non esiste una destinazione a cava dell'intera area di progetto.

La realtà è però ben diversa perché vi è solo la cava in esercizio per 79.000 mq che è stata autorizzata fino al 30.3.2005 dalla regione come **continuazione** di attività di cava ai sensi dell'art. 36 L. 54/85, appunto perché detta attività era in esercizio all'entrata in vigore di detta legge 54/85 e perciò non era sottoposta al divieto di istituzione di nuove cave in mancanza del piano regionale delle cave.

Si ribadisce poi che dell'altra cava di cui si parla, non si sa come, negli atti della Fibe, non si ha alcuna notizia.

Ciò è tanto vero che pur avendo l'impresa Falzarano insistito più volte

per avere l'autorizzazione, non l'ha mai ottenuta non avendo mai potuto dimostrare l'esercizio di detta pretesa seconda cava all'entrata in vigore della L. 54/85, sicchè già da epoca anteriore a detta legge e cioè da oltre 20 anni non si ha notizia di alcuna altra cava diversa da quella attualmente in esercizio.

La conseguenza è che in realtà il provvedimento, come si è più volte detto sia in narrativa che in parte motiva, arbitrariamente e contro la realtà della situazione di fatto esistente, parla di ricomposizione morfologica della cava in esercizio per prendere uno spunto per impiantarvi una discarica a cielo aperto **con rifiuti dei rifiuti** contro ogni norma igienica e di uso del territorio di cui innanzi si è detto e per **tre volte** l'area di cava.

Si insiste pertanto anche sotto questo profilo nella censura di travisamento dei fatti preordinata ovviamente ad eludere i divieti di istituzione di nuova discarica.

XI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS., 5 E 23 D.LGS. 22/97 (DECRETO RONCHI) E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il c.d. decreto Ronchi ha dato attuazione della direttiva comunitaria che prevede la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti organici non pericolosi in ambiti territoriali ottimali che sono **gli ambiti provinciali secondo l'art. 23 stesso d.lvo.**

Ora l'entità del territorio impegnato, 23 ettari per lo smaltimento dei residui di produzione dei compost e dei CDR rende avvertiti di una operazione di **concentrazione** di detto tipo di rifiuti provenienti dai luoghi più disparati e non certo dalla sola provincia di Benevento nel cui ambito è compresa l'area di 23 ettari investiti dall'intervento progettato per milioni di metri cubi di rifiuti da lavorazione di compost e CDR.

E la commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti il 28 luglio 2004 ha così concluso all'unanimità: "In definitiva al fine di conseguire un compiuto sistema di gestione del ciclo integrato di rifiuti della regione, pare necessario promuovere una serie di iniziative coordinate tese, in particolare a predisporre nuovi piani di gestione dei rifiuti, **dimensionati sulle aree provinciali nella Regione**, a potenziare decisamente gli esigui risultati ottenuti dalle attuali modalità di realizzazione delle raccolta differenziata nei comuni campani; a rivedere il complessivo assetto dell'impiantistica, prevedendosi al riguardo una **ridefinizione delle localizzazioni degli impianti di trattamento**, sulla base di intese con le autonomie locali ed eventualmente prospettando **una rimodulazione degli attuali rapporti contrattuali con la FIBE.**". Ed agli ambiti provinciali si riferisce testualmente lo stesso art. 23 del d.lvo 22/97 cit..

Superflui, perciò, i commenti anche per quel che riguarda l'attuale progetto che prevede un vaso di circa 6 milioni di metri cubi e cioè dei rifiuti FOS e sovvalli provenienti **dall'intera Regione Campania nella più piccola e povera delle province - Benevento** che produce solo il 4% dei rifiuti della intesa Regione - e nel territorio di un comune di 15 mila abitanti che dovrebbe sopportare oltre che i rifiuti anche il traffico dei camion provenienti dall'intera regione con definitiva paralisi!

XII. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. Dai motivi tutti di illegittimità che si sono esposti consegue anche l'illegittimità dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 9 del 17.1.05 la quale motiva l'annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Montesarchio n. 4/05 di sospensione dei lavori intrapresi dalla Fibe

richiamando tutti gli atti impugnati in questa sede la cui dimostrata illegittimità di riverbera conseguentemente anche sull'ordinanza commissariale di annullamento n. 9/05.

DOMANDA DI SOSPENSIONE.

Il *fumus* è nei motivi che precedono.

Quanto al danno esso è nella descrizione che se ne è fatta in parte motiva, specie nella sproporzione del paralizzante carico di rifiuti imposti alla più piccola provincia e ad un piccolo comune già sacrificato da una viabilità insufficiente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Conseguenze di legge.

Ai fini dell'art. 9, l. 488/99, la presente controversia ha valore indeterminabile e pertanto si verserà un contributo unificato di 340,00 euro.

Avv. Giuseppe Abbamonte



Avv. Maurizio Balletta

che firmano anche per il ricorrente comune g. m. a m.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2005 il giorno .. del mese di febbraio ad istanza dell'avv. G. Abbamonte n. q. io sott. Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ha notificato l'atto che precede a mani di:

1.- Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27/2/2004, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

2.- Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27/2/2004, dom.to per la carica in Napoli alla piazza Plebiscito n. 22;

3.- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

4. Ministero dell'Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

5.- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

6.- Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11.

10- FIBE spa in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Acerra (NA)
alla Via Rossini n. 15 – Parco dei Principi.

A mezzo posta a:

11.- Falzarano Pasquale s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.
domiciliato per la carica presso la sede della società in Paolisi (BN) alla
S.S. Appia km 236.

A mezzo posta a:

12.- Comune di Montesarchio in persona del Sindaco p.t. dom.to per la
carica presso la sede dell'ente alla Piazza S. Francesco – 82016.